



Città di Bellinzona

Mandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e OTR-BAT



Indice

| | | |
|--------|---|---|
| Art. 1 | Oggetto e scopo del mandato | 2 |
| Art. 2 | Compiti | 2 |
| Art. 3 | Personale | 2 |
| Art. 4 | Coordinamento e vigilanza | 3 |
| Art. 5 | Mezzi finanziari | 3 |
| Art. 6 | Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile | 3 |
| Art. 7 | Durata del mandato | 3 |
| Art. 8 | Responsabilità | 3 |
| Art. 9 | Entrata in vigore | 4 |

Le parti contraenti

Il Municipio della Città di Bellinzona (in seguito Comune) rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

L'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (in seguito OTR-BAT) rappresentata dal presidente e dal direttore

sottoscrivono il seguente

MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 1 Oggetto e scopo del mandato

¹Premesso che il Cantone dal 1. gennaio 2020 concede al Comune l'uso speciale dei seguenti fondi e dei beni mobili ivi presenti:

- Castelgrande (mappali nn. 1035,1036, 1027, 1028, 1029, 1463);
- Castello di Montebello (mappali nn. 994, 1212, 1311, 992, 999, 2626, 4826);
- Castello di Sasso Corbaro (parte del mappale n. 5288);
- Murate (mappali nn. 4239, 4972, 6102, parte del mappale 1044 RFD).

il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e OTR-BAT nell'ambito della loro gestione.

²Il mandato definisce i compiti operativi affidati dal Comune a OTR-BAT e il compenso derivante dallo svolgimento di questi compiti.

Art. 2 Compiti

¹Il Comune affida a OTR-BAT i seguenti compiti operativi:

- la gestione ordinaria dei beni in oggetto;
- la manutenzione ordinaria dei beni in oggetto, fatta eccezione per i compiti di manutenzione di competenza del Cantone;
- in accordo con il Comune, l'animazione e la promozione culturale e turistica dei Castelli;
- la supervisione e il coordinamento delle attività operative.

Art. 3 Personale

¹Il personale di accoglienza e il custode dei Castelli – precedentemente alle dipendenze di OTR-BAT - vengono ripresi dal Comune alle stesse condizioni.

²Per i compiti operativi affidatigli OTR-BAT fa capo al personale di accoglienza e al custode dei Castelli e ne gestisce e supervisiona l'attività.

³OTR-BAT è responsabile diretto della gestione del personale di accoglienza e del custode dei Castelli.

⁴Per i compiti di supervisione e coordinamento OTR-BAT fa capo al proprio personale.

Art. 4 Coordinamento e vigilanza

¹Il Coordinamento e la vigilanza sulla gestione dei Castelli sono garantiti dal Municipio per il tramite di un gremio composto da Segretario comunale, direttore del Settore finanze e promozione economica e direttrice del Settore cultura e eventi.

²OTR-BAT, per il tramite del suo direttore, si coordina e riferisce con il gremio di cui al pto. 1.

³Decisioni relative alla gestione dei Castelli di carattere non ordinario (e/o per le quali viene generata una spesa non inserita a preventivo) devono essere avallate dal gremio di cui al pto. 1 rispettivamente dal Municipio.

⁴Le attività di animazione dei Castelli devono essere discusse con il gremio di cui al pto. 1 e autorizzate dal gremio stesso rispettivamente dal Municipio.

⁵Eventuali contenziosi tra OTR-BAT e il personale di accoglienza e il custode dei Castelli vengono discussi in prima istanza dal gremio di cui al pto.1. Rimangono riservate le norme previste dal ROD.

Art. 5 Mezzi finanziari

¹Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato viene allestito da OTR-BAT con il gremio di cui all'art. 4 annualmente un preventivo della gestione dei Castelli inserito come centro costo nella contabilità del Comune.

²Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato il Cantone garantisce un contributo annuale ordinario per le attività di gestione e manutenzione e, per il tramite del DECS, un contributo per le attività culturali e di animazione dei Castelli.

³Per i compiti operativi affidatigli OTR-BAT può operare nell'ambito di quanto inserito nel preventivo dell'anno di pertinenza. Ogni spesa straordinaria deve essere preventivamente autorizzata dal gremio di cui all'art. 4 rispettivamente dal Municipio.

⁴Il gremio di cui all'art. 4 è responsabile della gestione dei creditori. L'OTR-BAT è responsabile dell'operatività degli stessi.

⁵Per le prestazioni di supervisione e coordinamento affidategli, il Comune garantisce a OTR-BAT un compenso forfetario stabilito indicativo di CHF 150'000.-. Il compenso può, se del caso, essere adattato di anno in anno sulla base delle reali necessità e venir approvato nel preventivo dell'anno di pertinenza.

⁶La vigilanza finanziaria è garantita dai preposti organi del Comune.

Art. 6 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹Eventuali avanzi di esercizio vengono destinati primariamente al rimborso delle quote versate dalle parti per il risanamento del disavanzo accumulato tra il 2010 e il 2017.

²Avanzi d'esercizio ulteriori vengono riportati nell'anno successivo a quello di riferimento.

³Il Comune si assume eventuali disavanzi d'esercizio residui.

Art. 7 Durata del mandato

¹Il mandato ha una durata indeterminata, ma al massimo di 5 anni a partire dal 1. gennaio 2020.

²Il mandato può essere disdetto dalle parti con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile, a partire dal secondo anno.

Art. 8 Responsabilità

OTR-BAT è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

Art. 9 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale, ma al più presto il 1. gennaio 2020.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

PER OTR-BAT

Il Presidente
Luca Bianchetti

Il Direttore
Juri Clericetti

Adottato con risoluzione municipale no. 10009 del 16 ottobre 2019

Approvato dal Consiglio comunale in data

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il